

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

PROVVISORIO  
2005/0232(CNS)

10.3.2006

\*

## PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità  
(COM(2005)0600 – C6-0053/2006 – 2005/0232(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Sarah Ludford

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	18



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità (COM(2005)0600 – C6-0053/2006 – 2005/0232(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione (COM(2005)0600)<sup>1</sup>,
  - visti gli articoli 30, paragrafo 1, lettera b), e 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,
  - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0053/2006),
  - visto il protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea, in base al quale il Consiglio ha consultato il Parlamento,
  - visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1  
Considerando 1

(1) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) ha istituito il VIS in quanto sistema per lo scambio di dati sui visti tra Stati membri. L'istituzione del VIS costituisce una delle iniziative fondamentali della politica dell'Unione europea in materia di giustizia, libertà e sicurezza. **Uno degli obiettivi del VIS è quello di contribuire al miglioramento della** gestione della politica comune in materia di visti, alla sicurezza interna e alla lotta contro il terrorismo.

(1) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) ha istituito il VIS in quanto sistema per lo scambio di dati sui visti tra Stati membri. L'istituzione del VIS costituisce una delle iniziative fondamentali della politica dell'Unione europea in materia di giustizia, libertà e sicurezza. **Il VIS dovrebbe avere l'obiettivo di migliorare la** gestione della politica comune in materia di visti **e dovrebbe anche contribuire** alla sicurezza interna e alla lotta contro il terrorismo.

*Motivazione*

*Andrebbe specificato che il principale obiettivo del VIS è quello di migliorare la politica comune in materia di visti. L'accesso da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna e di Europol dovrebbe costituire un'eccezione.*

Emendamento 2  
Articolo 3, paragrafo 2

**2. Eventuali modifiche dell'allegato sono apportate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 11.**

La Commissione pubblica tali modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

**2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica dell'allegato.**

La Commissione pubblica tali modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea **e assicura una versione elettronica costantemente aggiornata dell'elenco sul suo sito web.**

**Ogni due anni la Commissione pubblica un elenco consolidato aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

### Motivazione

*Le modifiche dell'allegato non andrebbero decise in base alla comitatologia, ma semplicemente notificate dagli Stati membri alla Commissione, come previsto dal regolamento sul VIS. Inoltre, è discutibile la legittimità di una procedura di comitatologia per una misura di terzo pilastro; si rimanda alla motivazione relativa agli emendamenti all'articolo 11.*

*La pubblicazione delle modifiche da sola non soddisfa pienamente le esigenze di chiarezza e trasparenza; la pubblicazione di versioni aggiornate consolidate su base regolare è un importante strumento di verifica e controllo.*

### Emendamento 3 Articolo 4, paragrafo 2

**2. Eventuali modifiche dell'allegato sono apportate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 11.**

La Commissione pubblica tali modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

**2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica dell'allegato.**

La Commissione pubblica tali modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea **e assicura una versione elettronica costantemente aggiornata dell'elenco sul suo sito web.**

**Ogni due anni la Commissione pubblica un elenco consolidato aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

### Motivazione

*Vedasi motivazione relativa all'emendamento all'articolo 3, paragrafo 2.*

### Emendamento 4 Articolo 5, paragrafo 1, alinea

1. L'accesso al VIS per la consultazione è accordato alle autorità competenti in materia di sicurezza interna entro i limiti delle loro competenze **e a condizione che:**

1. L'accesso al VIS per la consultazione è accordato alle autorità competenti in materia di sicurezza interna entro i limiti delle loro competenze **qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:**

### Motivazione

*Per evitare equivoci, è molto importante dichiarare esplicitamente che l'accesso da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna e di Europol sarà consentito solo qualora saranno soddisfatte tutte e quattro le condizioni, cioè le condizioni sono cumulative e*

*non alternative.*

Emendamento 5  
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

(d) esistono fondati motivi, basati su indicazioni concrete, per ritenere che la consultazione dei dati VIS contribuirà alla prevenzione, all'individuazione e all'investigazione di qualsiasi forma di criminalità in questione.

(d) esistono fondati motivi, basati su indicazioni concrete, per ritenere che la consultazione dei dati VIS contribuirà **sostanzialmente** alla prevenzione, all'individuazione e all'investigazione di qualsiasi forma di criminalità in questione.

*Motivazione*

*La relatrice concorda con il garante europeo della protezione dei dati che l'accesso ai dati VIS in deroga al principio dell'obiettivo limitato può essere giustificato solo se la consultazione apporta un contributo sostanziale alla prevenzione, all'individuazione e all'investigazione del grave crimine in questione (pag. 4 del parere del garante europeo sulla proposta VIS (terzo pilastro) del 20 gennaio 2006).*

Emendamento 6  
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. La ricerca di cui al paragrafo 2 si effettua sulla base di una combinazione di almeno due campi di dati, a meno che non esista un motivo di primaria importanza per usarne uno solo.***

*Motivazione*

*Visti i compiti specifici delle autorità in materia di sicurezza interna, è giustificato che la scelta delle "chiavi" di ricerca per procedere a un'indagine sul sistema sia effettuata con più flessibilità rispetto a quella prevista per uffici e autorità il cui accesso è consentito ai sensi del regolamento sul VIS. Tuttavia, attraverso una ricerca mirata, basata su una combinazione di almeno due campi di dati, si potrebbero ridurre i rischi connessi a "profili" realizzati attraverso il ricorso a dati quali l'obiettivo del viaggio o errori quali abbinamenti sbagliati di fotografie (vedasi al riguardo il parere del garante europeo, pag. 4).*

Emendamento 7  
Articolo 5, paragrafo 2 ter (nuovo)

***2 ter. Si dovrebbe tener conto della qualità e dell'affidabilità dei dati della ricerca.***



### Motivazione

*Per consultare in modo efficace il sistema e al fine di evitare false identificazioni, che potrebbero avere gravi conseguenze per la persona interessata, andrebbero tenute in debito conto la qualità e l'affidabilità dei dati della ricerca. Ciò consente anche di procedere a miglioramenti tecnici, ad esempio per quanto riguarda la tecnologia di riconoscimento facciale.*

### Emendamento 8

#### Articolo 6, paragrafo 1, alinea

1. L'accesso al VIS ai fini della consultazione da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna di uno Stato membro al quale il regolamento VIS non si applica è consentito nei limiti delle loro competenze purché

1. L'accesso al VIS ai fini della consultazione da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna di uno Stato membro al quale il regolamento VIS non si applica è consentito nei limiti delle loro competenze ***e nel pieno rispetto delle disposizioni della presente decisione***, purché

### Motivazione

*Si dovrebbe chiarire in modo esplicito che l'accesso da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna degli Stati membri cui non si applica il regolamento sul VIS deve rispettare pienamente le disposizioni della presente decisione.*

### Emendamento 9

#### Articolo 8, paragrafo 1

1. La decisione-quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali elaborati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (2005/XX/GAI) si applica al trattamento dei dati personali a norma della presente decisione. ***Il trattamento dei dati personali è soggetto alla supervisione dell'autorità di controllo nazionale indipendente per la protezione dei dati o delle autorità istituite ai sensi dell'articolo 30 di tale decisione-quadro del Consiglio.***

1. La decisione-quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali elaborati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (2005/XX/GAI) si applica al trattamento dei dati personali a norma della presente decisione. ***L'autorità o le autorità designate dai singoli Stati membri e dotate dei poteri di cui all'articolo 30 di tale decisione-quadro del Consiglio verificano in modo indipendente la legalità del trattamento dei dati personali del VIS conformemente alla presente decisione.***

### *Motivazione*

*Gli emendamenti all'articolo 8 sono coerenti con gli emendamenti dell'on. Coelho, che la relatrice accetterà, relativi alla sua relazione sul VIS ( primo pilastro). Vengono presentati anche in questa sede al fine di garantire che gli accordi di controllo per la misura di terzo pilastro coincidano con quelli per il sistema del primo pilastro. E' un elemento importante in quanto riguarda lo stesso sistema; sono diverse solo le autorità che hanno diritto di accesso.*

*L'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1, rappresenta un adeguamento dell'emendamento Coelho n. 285 al progetto di relazione sul VIS (primo pilastro).*

### Emendamento 10

Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. L'autorità o le autorità di cui al paragrafo 1 provvedono a che, almeno ogni quattro anni, le operazioni di trattamento dei dati nel quadro della componente nazionale del VIS siano oggetto di un audit rispondente alle norme internazionali in materia.***

### *Motivazione*

*Vedasi motivazione all'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1. Questo emendamento corrisponde all'emendamento Coelho n. 286 al progetto di relazione sul VIS (primo pilastro).*

### Emendamento 11

Articolo 8, paragrafo 1 ter (nuovo)

***1 ter. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità o le autorità di cui al paragrafo 1 dispongano di risorse sufficienti per svolgere i compiti loro affidati ai sensi della presente decisione.***

### *Motivazione*

*Vedasi motivazione relativa all'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1. Questo emendamento corrisponde all'emendamento Coelho n. 287 al progetto di relazione VIS (primo pilastro).*

### Emendamento 12

Articolo 8, paragrafo 3

3. Il trattamento di dati personali da parte della Commissione europea a norma della presente decisione si effettua conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari e la libera circolazione di tali dati, ***ed è soggetto al controllo del garante europeo della protezione dei dati, istituito all'articolo 41 di tale regolamento.***

3. Il trattamento di dati personali da parte della Commissione europea a norma della presente decisione si effettua conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari e la libera circolazione di tali dati.

***Il garante europeo della protezione dei dati controlla che il trattamento dei dati personali da parte della Commissione sia conforme alla presente decisione. Le funzioni e competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001 si applicano di conseguenza.***

#### *Motivazione*

*Vedasi motivazione relativa all'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1. Questo emendamento è un adeguamento dell'emendamento Coelho n. 290 al progetto di relazione sul VIS (primo pilastro).*

#### Emendamento 13

Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. Il garante europeo della protezione dei dati provvede a che, almeno ogni quattro anni, le operazioni di trattamento dei dati svolte dalla Commissione siano oggetto di un audit rispondente alle norme internazionali in materia. La relazione di audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle autorità di controllo nazionali di cui al paragrafo 1. La Commissione ha la possibilità di formulare commenti prima che la relazione venga adottata.***

## Motivazione

*Vedasi motivazione relativa all'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1. Questo emendamento è un adeguamento dell'emendamento Coelho n. 291 al progetto di relazione sul VIS (primo pilastro).*

### Emendamento 14

Articolo 8, paragrafo 3 ter (nuovo)

***3 ter. Le autorità di controllo nazionali di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo comune di Europol di cui al paragrafo 2 e il garante europeo della protezione dei dati collaborano attivamente fra loro e sono congiuntamente responsabili della supervisione del VIS.***

***(a) Essi si scambiano le informazioni del caso, svolgono indagini congiunte, inclusi audit e ispezioni congiunti, analizzano le difficoltà di interpretazione o applicazione della presente decisione, studiano i problemi che possono presentarsi nell'esercizio del controllo indipendente ovvero nell'esercizio dei diritti della persona su cui vertono i dati, elaborano proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni a eventuali problemi e promuovono la consapevolezza dei diritti in materia di protezione dei dati, laddove necessario.***

***(b) A questo scopo, il garante europeo della protezione dei dati, le autorità di controllo nazionali e l'autorità di controllo comune di Europol si incontrano almeno due volte l'anno. I costi delle riunioni sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. In occasione della prima riunione viene adottato il regolamento. Ulteriori metodi di lavoro sono definiti congiuntamente in funzione delle necessità. Ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione viene trasmessa una relazione comune di attività.***

### Motivazione

*Vedasi motivazione relativa all'emendamento all'articolo 8, paragrafo 1. L'emendamento è un adeguamento dell'emendamento Coelho n. 294 al progetto di relazione sul VIS (primo pilastro).*

#### Emendamento 15 Articolo 10, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro, Europol e la Commissione – in quanto organismo responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema centrale di informazione visti – registrano tutte le operazioni di trattamento dati derivanti dall'accesso al VIS ai fini della consultazione a norma della presente decisione. Tali registrazioni evidenziano lo scopo esatto dell'accesso per la consultazione, la data e il luogo dell'accesso, i dati utilizzati per la consultazione e il tipo di dati consultati, nonché il nome dell'autorità che accede al sistema e consulta i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro ed Europol tengono un registro delle persone **incaricate della consultazione dei** dati.

1. Ciascuno Stato membro, Europol e la Commissione – in quanto organismo responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema centrale di informazione visti – registrano tutte le operazioni di trattamento dati derivanti dall'accesso al VIS ai fini della consultazione a norma della presente decisione. Tali registrazioni evidenziano lo scopo esatto, **in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d)**, dell'accesso per la consultazione, la data e il luogo dell'accesso, i dati utilizzati per la consultazione e il tipo di dati consultati, nonché il nome dell'autorità che accede al sistema e consulta i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro ed Europol tengono un registro delle persone **debitamente autorizzate a consultare i** dati.

### Motivazione

*Al fine di garantire che si verifichi la necessità di tutte le consultazioni del VIS e nell'intento di ridurre il rischio di un accesso di routine, è importante dichiarare esplicitamente che l'obiettivo esatto dovrebbe essere in linea con gli elementi che rendono necessaria la consultazione del VIS di cui all'articolo 5, lettere b), c) e d) (vedasi anche parere del garante europeo, pag. 4).*

*L'uso dell'espressione "persone debitamente autorizzate", che già figura in altre parti della decisione, evita confusioni. E' importante registrare la persona che consulta effettivamente i dati, mentre le "persone incaricate della consultazione" potrebbero essere anche funzionari di livello superiore.*

#### Emendamento 16 Articolo 10, paragrafo 2

2. Per garantire la sicurezza dei dati le

2. Per garantire la sicurezza dei dati le

registrazioni **contenenti dati personali** possono essere utilizzate solo ai fini del controllo della legalità del trattamento dei dati. **Soltanto le registrazioni che non contengono dati a carattere personale possono essere utilizzate** ai fini del controllo e della valutazione di cui all'articolo 12.

registrazioni possono essere utilizzate solo ai fini del controllo della legalità del trattamento dei dati, **per effettuare verifiche interne conformemente all'articolo 10 bis** e ai fini del controllo e della valutazione di cui all'articolo 12.

#### *Motivazione*

*Come nel caso del VIS nell'ambito del primo pilastro, tali registrazioni non dovrebbero essere usate solo per controllare la protezione dei dati e garantire la sicurezza degli stessi, ma anche per verifiche interne, efficaci e regolari dell'accesso al VIS. Non vi è alcun motivo per operare una distinzione tra registrazioni contenenti dati personali e registrazioni contenenti dati di carattere non personale. La distinzione non esiste nella proposta che rientra nel primo pilastro e, per effettuare il controllo, la Commissione dovrebbe utilizzare tutte le registrazioni.*

#### Emendamento 17 Articolo 10 bis (nuovo)

##### **Articolo 10 bis**

##### **Verifiche interne**

***Tutte le autorità nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché l'unità specializzata di Europol di cui all'articolo 7, paragrafo 3, designate quali punti di accesso centrale per la consultazione del VIS, dispongono di un servizio interno di verifica competente a garantire il rispetto della presente decisione e che riferisce direttamente alla propria dirigenza. Ogni autorità trasmette una relazione periodica alla sua autorità di controllo e coopera con essa.***

#### *Motivazione*

*Come nel caso del VIS nell'ambito del primo pilastro, la verifica interna (un concetto diffuso in materia di controllo finanziario) è molto importante in quanto contribuirà all'effettiva esecuzione dei compiti delle autorità di controllo. Queste potranno individuare i problemi e concentrarsi su di essi durante la procedura di verifica interna.*

**Articolo 11**

**soppresso**

**Comitato consultivo**

- 1. In riferimento al presente articolo la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.**
- 2. Il comitato adotta il suo regolamento in base a una proposta presentata dal presidente sulla falsariga di regolamenti standard pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante.**
- 3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere sulla proposta, se necessario mediante votazione, entro un termine che il presidente stabilisce tenendo conto dell'urgenza della questione. Il presidente non ha diritto di voto.**
- 4. Il parere viene trascritto nel processo verbale e ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione sia messa a verbale.**
- 5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa informa il comitato delle modalità secondo le quali tale parere è stato tenuto in considerazione.**

*Motivazione*

*E' discutibile la legittimità della delega delle competenze di attuazione da parte del Consiglio alla Commissione per misure del terzo pilastro:*

- a) diversamente dal trattato CE, che dispone di una base giuridica per la comitatologia (articolo 203, paragrafo 3), il trattato UE non contiene alcuna disposizione giuridica che consenta al Consiglio di delegare competenze di attuazione alla Commissione. Certo, l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), recita che "Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni a livello*

dell'Unione";

- b) ricorrendo alla procedura di comitatologia si priverebbe il Parlamento del suo diritto ad essere consultato conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE: "Il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d)".

Con lettera del 2.2.2006 la commissione LIBE ha richiesto il parere del Servizio giuridico del Parlamento su queste materie ed è in attesa di risposta.

Emendamento 19  
Articolo 12, paragrafo 1

1. La Commissione garantisce l'istituzione di sistemi volti a controllare il funzionamento del VIS ai sensi della presente decisione in relazione agli obiettivi prefissati in termini di risultati, costi-benefici e qualità del servizio.

1. La Commissione garantisce l'istituzione di sistemi volti a controllare **la legalità del trattamento e** il funzionamento del VIS ai sensi della presente decisione in relazione agli obiettivi prefissati in termini di risultati, costi-benefici e qualità del servizio.

*Motivazione*

*Come segnalato dal garante europeo (pag. 6 del suo parere), il controllo dovrebbe riguardare non solo gli aspetti del risultato, dell'efficacia sotto il profilo dei costi e della qualità dei servizi, ma anche la conformità ai requisiti giuridici, in particolare nel settore della protezione dei dati. L'ambito dell'articolo 12 va quindi esteso per comprendere tale aspetto.*

Emendamento 20  
Articolo 12, paragrafo 2

2. Dopo due anni dall'inizio dell'attività operativa del VIS, e in seguito su base biennale, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento tecnico del VIS ai sensi della presente decisione. Tale relazione contiene altresì informazioni sulle prestazioni del VIS valutate in base ad indicatori di quantità predefiniti dalla Commissione.

2. Dopo due anni dall'inizio dell'attività operativa del VIS, e in seguito su base biennale, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio **sulla legalità del trattamento e** sul funzionamento tecnico del VIS ai sensi della presente decisione. Tale relazione contiene altresì **una valutazione delle registrazioni di cui all'articolo 10 e** informazioni sulle prestazioni del VIS valutate in base ad indicatori di quantità predefiniti dalla Commissione. **Viene esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli Stati membri rispondono**



**alle domande poste dalle istituzioni in tale ambito.**

*Motivazione*

*Vedasi motivazione relativa all'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.*

Emendamento 21  
Articolo 12, paragrafo 3

3. Dopo quattro anni dall'inizio dell'attività operativa del VIS, e in seguito su base quadriennale, la Commissione elabora una valutazione generale del VIS ai sensi della presente decisione. Nell'ambito di tale valutazione si effettua un esame dei risultati ottenuti a fronte degli obiettivi fissati, si conferma – o meno – la validità dei principi fondamentali della presente decisione e si procede alle opportune considerazioni per il funzionamento futuro. La Commissione presenta le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Dopo quattro anni dall'inizio dell'attività operativa del VIS, e in seguito su base quadriennale, la Commissione elabora una valutazione generale del VIS ai sensi della presente decisione. Nell'ambito di tale valutazione si effettua un esame dei risultati ottenuti a fronte degli obiettivi fissati ***e della legalità del trattamento***, si conferma – o meno – la validità dei principi fondamentali della presente decisione e si procede alle opportune considerazioni per il funzionamento futuro. La Commissione presenta le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Tali relazioni vengono esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli Stati membri ed Europol rispondono alle domande poste dalle istituzioni in tale ambito.***

*Motivazione*

*Vedasi motivazione relativa all'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.*

## MOTIVAZIONE

### I. Introduzione

Nella prospettiva di conseguire un più elevato livello di sicurezza interna nell'UE, il 24 novembre 2005 la Commissione ha approvato, su richiesta del Consiglio<sup>1</sup>, la presente proposta riferita al terzo pilastro, che consentirà alle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e all'Europol di accedere alla banca dati del sistema di informazione visti (VIS).

Tali autorità sono definite come autorità competenti in materia di prevenzione, individuazione e investigazione di reati terroristici e altre gravi forme di criminalità, intendendo indubbiamente i servizi di *intelligence* oltre che le forze di polizia.

Il VIS è un sistema informatico comunitario (primo pilastro) elaborato con la finalità principale di migliorare la politica comune in materia di visti tramite la garanzia di uno scambio efficiente dei dati sui visti fra gli Stati membri. Gli orientamenti sulla struttura fondamentale e sui contenuti del VIS sono stati forniti inizialmente dalle conclusioni del Consiglio del 19 febbraio 2004<sup>2</sup> e seguiti da una decisione del Consiglio del giugno 2004<sup>3</sup> che ha istituito giuridicamente il VIS con i fondi del bilancio comunitario, ne ha definito l'architettura e ha dato mandato alla Commissione di elaborare il sistema sul piano tecnico. Il Parlamento sta attualmente esaminando la proposta di regolamento della Commissione che definisce le principali regole del VIS attraverso la procedura di codecisione<sup>4</sup>. La relatrice fa riferimento in questa sede alla relazione da lei presentata alla commissione LIBE il 24 novembre 2005.

### II. L'accesso delle autorità competenti in materia di sicurezza interna alle banche dati informative comunitarie di grandi dimensioni

La proposta deve essere vista in un contesto più ampio. In primo luogo si progetta di concedere alle autorità competenti in materia di sicurezza interna l'accesso non solo al VIS ma anche ad altre banche dati quali l'Eurodac. Che tale accesso sia necessario è stato evidenziato dal Consiglio sin dal 2002<sup>5</sup>, e più recentemente nella comunicazione della Commissione sull'interoperabilità<sup>6</sup>. La comunicazione afferma che l'accesso a tali sistemi si tradurrà in un contributo sostanziale alla lotta contro il terrorismo e ai gravi atti di criminalità, in quanto colmerà l'attuale "grave lacuna per l'identificazione di presunti autori di gravi atti di

---

<sup>1</sup> Cfr. conclusioni del Consiglio del 7.3.2005 (doc. 6811/05).

<sup>2</sup> Cfr. doc. 5831/04 del Consiglio.

<sup>3</sup> Decisione 2004/512/CE del Consiglio.

<sup>4</sup> COM(2004)0835.

<sup>5</sup> Cfr. doc. 5968/02, pag. 2 e 8784/02, pag. 5(e) del Consiglio.

<sup>6</sup> COM(2005)0597, in particolare 4.6 e 5.2.3.

criminalità".

In secondo luogo si prevede un rafforzamento dell'interoperabilità e delle sinergie tra tali banche dati, poiché la comunicazione della Commissione sull'interoperabilità offre indubbiamente un ampio numero di scenari per il futuro delle banche dati GAI. Il Parlamento ha ora l'opportunità di partecipare allo sviluppo dell'architettura informatica futura relativa alle questioni europee attinenti all'ambito GAI e deve coglierla esaminando approfonditamente i diversi scenari proposti nella comunicazione<sup>1</sup>.

In terzo luogo si dovrebbe tenere a mente che le autorità competenti in materia di sicurezza interna avranno accesso alle banche dati (comunitarie) non penali, istituite con uno scopo specifico; appare opportuno pertanto prestare particolare attenzione ai potenziali rischi per le persone e in particolare ai diritti di riservatezza dei cittadini.

Data la delicatezza della questione, e visto che il modello del VIS sarà sicuramente riproposto per il SIS II e l'Eurodac, è essenziale che la proposta in esame fornisca principi chiari e garanzie adeguate sulla tutela dei dati. In particolare si deve chiarire sin dal principio che l'accesso da parte delle agenzie competenti in materia di sicurezza interna alle banche dati comunitarie deve rispettare il principio di limitazione a una finalità specifica; l'accesso può essere concesso quindi solo in circostanze eccezionali e accompagnato da specifiche salvaguardie<sup>2</sup>.

### **III. I pregi della proposta della Commissione**

La relattrice ritiene che la proposta della Commissione risponda in modo generalmente soddisfacente agli importanti requisiti citati. In particolare accoglie con favore i seguenti elementi positivi:

- il rispetto del principio di limitazione a una finalità specifica, attraverso il divieto esplicito che le autorità competenti in materia di sicurezza interna accedano al VIS su base sistematica, considerato che la principale finalità di quest'ultimo è di semplificare la politica in materia di visti; l'articolo 5 della proposta, il considerando 5 e la motivazione affermano chiaramente che l'accesso sarà concesso solo caso per caso;
- il rispetto del principio di proporzionalità, per cui l'accesso può essere richiesto solo in relazione alla prevenzione, individuazione e investigazione di reati terroristici come si legge nella decisione quadro 2002/475 del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e altre gravi forme di criminalità ai sensi della convenzione Europol;
- un controllo efficace del sistema, per cui non è consentito alle autorità competenti in materia di sicurezza interna di accedere al VIS direttamente ma solo attraverso i punti di accesso nazionali e un'unità specializzata dell'Europol; vige inoltre l'obbligo di rendere pubblici tali punti di accesso centrali e l'elenco delle autorità competenti in materia di sicurezza interna che potrebbero richiedere l'accesso;

---

<sup>1</sup> Documento informativo di Peter Hobbing (IP/C/LIBE/FWC/2005-8)

<sup>2</sup> Cfr. parere del garante europeo della protezione dei dati del 20.1.2006, pagg. 2-3.

- un alto livello di protezione dei dati, poiché l'applicazione della presente decisione è subordinata alla precedente entrata in vigore della decisione quadro sulla protezione dei dati limitatamente alle questioni rientranti nell'ambito del terzo pilastro; è proibito inoltre il trasferimento successivo dei dati. Sebbene la decisione quadro non sembri applicabile in genere ai servizi di *intelligence* (una questione che sarà certamente sollevata in sede di esame della proposta), la Commissione propone all'articolo 8, paragrafo 1 della presente decisione che la si applichi al trattamento dei dati del VIS da parte delle agenzie competenti in materia di sicurezza interna. La relatrice appoggia vivamente tale iniziativa.

La relatrice è del parere che si tratti di condizioni indispensabili che devono figurare nella decisione definitiva del Consiglio; ne ha pertanto proposto l'inserimento nella clausola passerella che collegherà la proposta relativa al primo pilastro con la presente proposta. L'accesso delle autorità del terzo pilastro al VIS si potrà considerare giustificato e proporzionato solo quando tutti gli elementi succitati saranno conseguiti.

#### **IV. Possibili miglioramenti**

Sono stati presentati numerosi emendamenti negli ambiti in cui la relatrice ritiene siano necessari ulteriori chiarimenti o miglioramenti.

Poiché il VIS è un sistema unico e saranno diverse solo le autorità a cui sarà accordato l'accesso, vi sono aree in cui le disposizioni relative al terzo pilastro devono essere coerenti con quelle del primo pilastro. È il caso in particolare delle disposizioni relative alla supervisione e al controllo, e numerosi degli emendamenti presentati (soprattutto agli artt. 8, 10 e 12) rispecchiano tale situazione.

Appare molto importante una formulazione chiara per evitare equivoci e garantire il rispetto delle regole. È particolarmente rilevante per le finalità di accesso. Si dovrebbe affermare chiaramente che le condizioni di accesso al VIS definite all'art. 5, par. 1 sono cumulative (piuttosto che alternative) e che i registri di cui all'art. 10 devono indicare l'esatta finalità per cui si è resa necessaria la consultazione del VIS in base a tali condizioni. È stato inoltre emendato l'art. 5 affinché sia obbligatorio che la consultazione del VIS contribuisca **"sostanzialmente"** alla prevenzione, individuazione e investigazione di gravi forme di criminalità, in modo da evitare l'accesso sistematico<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda le chiavi di ricerca, la relatrice ritiene che, data la specificità dei compiti delle autorità competenti in materia di sicurezza interna, occorra un'ampia flessibilità nell'individuare le chiavi di ricerca più adatte per interrogare il sistema. Non appare pertanto adeguato il rigido approccio della relatrice volto a limitare le chiavi di ricerca per le autorità del primo pilastro. Possono persino presentarsi occasioni in cui è sufficiente utilizzare solo una fotografia per la ricerca, nonostante si tratti di un elemento inaffidabile per l'identificazione in una banca dati di grandi dimensioni. La relatrice rammenta l'uccisione da parte degli agenti della polizia londinese il 22 luglio 2005 di Jean-Charles de Menezes, del tutto innocente, sospettato di essere un attentatore suicida. Forse si sarebbe potuto evitare lo

---

<sup>1</sup> Cfr. parere del garante europeo della protezione dei dati del 20.1.2006, pag. 4.

scambio di identità effettuando una ricerca nella banca dati attraverso la sua fotografia.

La relatrice propone in ogni caso che la ricerca sia effettuata facendo contemporaneamente uso di almeno due campi dati, a meno che non sussista una ragione predominante per cui utilizzarne solo uno. In questo modo si garantirà una ricerca mirata ed efficiente e si ridurranno i rischi di elaborazione di profili o di domande non circostanziate. Allo stesso tempo, per evitare le identificazioni errate con gravi conseguenze per la persona coinvolta, si devono tenere in debita considerazione la qualità e l'affidabilità dei dati della ricerca nel momento in cui si utilizzano.

Infine la relatrice solleva la questione della comitatologia. La legittimità della delega dei poteri di attuazione dal Consiglio alla Commissione sulle misure del terzo pilastro è opinabile. La relatrice propone quindi di depennare le disposizioni relative alla comitatologia e di aggiornare l'elenco tramite una procedura di notifica (cfr. emendamento all'art. 11 per una motivazione dettagliata).

## **V. Conclusione**

L'accesso delle autorità competenti in materia di sicurezza interna alla banca dati VIS può essere necessario e la relatrice ritiene che sia preferibile regolare il loro accesso mediante uno strumento giuridico comunitario anziché lasciarlo definire al diritto e alle prassi nazionali.

La relatrice ribadisce tuttavia che il VIS è un sistema di informazione elaborato per l'attuazione della politica europea in materia di visti e non in quanto strumento di applicazione della legge. L'accesso al VIS delle autorità competenti in materia di sicurezza interna dovrebbe rimanere perciò un'eccezione ed essere associato a severe salvaguardie. Questo è l'approccio che la Commissione ha seguito nella presente proposta, che la relatrice accoglie positivamente.

Il Consiglio non deve attenuare le severe salvaguardie instaurate dalla Commissione nella presente proposta e deve approvare le raccomandazioni del Parlamento. Appare al tempo stesso essenziale che il Consiglio tratti in stretta correlazione le proposte relative al primo e al terzo pilastro poiché concernono il medesimo sistema.

Non si può inoltre ignorare che il Parlamento ha l'esigenza di adottare un approccio coerente per tutte le proposte relative alle banche dati GAI, come il SIS II. Il Parlamento deve analizzare attentamente la comunicazione della Commissione sull'interoperabilità e determinare le sue preferenze sulle sinergie tra le attuali banche dati GAI e quelle future.

Infine la relatrice desidera sottolineare ancora una volta che non essendo stato adottato il trattato costituzionale, il deficit democratico nel terzo pilastro dev'essere superato attivando la procedura di "passerella" stabilita all'art. 42 del trattato UE, che consente a questi ambiti di essere "comunitarizzati" mediante il trasferimento al primo pilastro.

La relatrice appoggia la presente proposta sulla base dei commenti che precedono e con gli emendamenti suggeriti.